



CORPO di POLIZIA LOCALE

Area Vigilanza – Commercio - Protezione civile
Trasporti – Polizia Amministrativa – Viabilità.



Comune di Candiolo

ORDINANZA N. 48/2016 - CONT. URG.

IL SINDACO

Visto il riscontro di cinque vitelli risultati infetti da *Salmonella typhimurium* in data 3 e 4 ottobre 2016 in seguito alla positività alle prove effettuate dal laboratorio di batteriologia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino e refertate in data 13 ottobre 2016, appartenenti all'allevamento del Signor Vanzetti Carlo via Sestriére n. 9 a Candiolo – codice aziendale IT051TO012;

- Visti gli artt. 264 e 265 del T.U.LL.SS. n. 1265 del 27/7/1934 e successive modifiche;
- Visto il D.P.R. 8/2/1954 n.320 e successive modifiche ed integrazioni;;
- Vista la Legge 9/6/1964 n.615 e successive modifiche;
- Vista la Legge 23/12/1978 n.833;
- Vista la Legge regionale del Piemonte 14/7/1988 n.35;
- Visto il D.P.R. 24/1/1997 n.54;
- Visto il D.L.gs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Che nell'azienda del Sig. Vanzetti Carlo sita in Candiolo via Sestriére n. 9, codice IT051TO012 vengano applicate le seguenti misure che devono essere rigorosamente osservate:

1. Immediato isolamento degli animali che dovessero presentare sintomi di malattia o essere identificati come eliminatori di *Salmonella* spp.;
2. Pronto accantonamento, opportuna custodia ed immediata segnalazione al servizio veterinario dell'ASL TO5 degli animali che dovessero venire a morte;
3. Blocco della movimentazione in uscita degli animali presenti nell'azienda identificata con codice aziendale 051TO012 salvo che per l'invio al macello e dopo autorizzazione del servizio veterinario dell'ASL TO5;
4. Divieto di accesso a persone estranee nei ricoveri dei bovini;
5. Divieto di introdurre cani, gatti ed animali da cortile nei ricoveri dei bovini;
6. Effettuare interventi di derattizzazione e lotta contro le mosche, eventualmente tramite ditta specializzata.
7. Ridurre al minimo la possibilità di contatto tra gli animali allevati e gli animali quali topi, uccelli domestici e selvatici evitando la contaminazione fecale di alimenti, mangiatoie, abbeveratoi e attrezzature per alimentare il bestiame, con particolare attenzione a quelle utilizzate per l'alimentazione dei vitelli, soggetti più sensibili all'infezione.
8. Utilizzo di dispositivi di protezione individuali e rispetto di rigorose norme igieniche per gli operatori che vengono a contatto con i bovini, al fine di prevenire ogni possibile contatto con il patogeno nelle fasi di alimentazione, governo e mungitura degli animali;

9. Segnalazione immediata al Servizio Veterinario dell'ASL TO5 dei casi di aborto che si dovessero verificare e immediata rimozione dei materiali a rischio (placente, feti abortiti);
10. Accurata disinfezione dei ricoveri, con particolare attenzione a quelli in cui ha soggiornato il capo riscontrato infetto da *Salmonella typhimurium*;
11. Divieto di destinare il latte proveniente dai soggetti che dovessero riscontrarsi infetti all'alimentazione umana, alla produzione di latticini ed all'allattamento degli animali, se non previamente trattato termicamente con metodi che garantiscano contro ogni possibile rischio di contaminazione da *Salmonella typhimurium*;
12. Trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, del letame.

Dovranno in ogni caso essere adottate tutte le misure e le precauzioni atte a prevenire la diffusione della malattia alle persone ed agli animali, rispettando rigorosamente le norme di biosicurezza sopra descritte.

La presente ordinanza e le misure sopra indicate s'intendono revocate ad avvenuta esecuzione con esito negativo degli accertamenti in corso da parte del servizio veterinario dell'ASL TO5 per l'individuazione di salmonellosi negli altri bovini presenti nell'allevamento ed in seguito all'esecuzione di accurata pulizia e disinfezione dell'allevamento e di tutte le strutture ed attrezzi annessi.

I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO5 e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

A norma dell'Articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione.

19 Ottobre 2016

Candiolo, li _____

IL SINDACO

BOCCARDO Stefano

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Documento privo di firma autografa perché gestito in formato digitale

Art. 3 D.Lgs, 12 febbraio 1993 n. 39 – Gazz. Uff. 20 feb. 1993 n. 42